



2007

PROGETTO ORIENTA – INSIEME 6

con il contributo della Giunta regionale del Veneto

OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

In tema di obbligo scolastico e formativo sono sopravvenute numerose disposizioni di legge, fra loro sovrapposte e stratificate, che hanno integralmente rivisitato gli articoli del D.Lgs 297/94¹, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Oggi le giovani ed i giovani che risiedono in Italia sono assoggettati all'**obbligo di istruzione e formazione**.

Nel nostro paese l'istruzione obbligatoria ha una tradizione consolidata che si è andata espandendo² in considerazione dello sviluppo socio-economico che ha investito l'intero territorio nazionale, mentre l'obbligo formativo è un istituto di recente introduzione nel nostro ordinamento giuridico.

Esso è stato originato dall'art. 68 della legge, n. 144, del 17 maggio 1999³ su istanza delle riflessioni condotte in seno alla Comunità Europea, confluite nel Memorandum di Lisbona del 2000, alla luce della nuova logica del Sistema Formativo Integrato.

Con la legge 144/99⁴ a partire dall'anno 1999-2000, adempiuto l'obbligo scolastico, i giovani fino al compimento del diciottesimo anno di età sono stati assoggettati progressivamente all'obbligo formativo.

Scopo dell'obbligo formativo è quello di far conseguire ai nostri giovani una qualifica di durata almeno triennale per ricondurre l'Italia ai parametri dei paesi europei più avanzati.

¹ Dall'art 109 all'art.114

² L'estensione dell'obbligo scolastico è variata nel corso degli anni. Dopo uno stasi di quasi 40 anni, a decorrere dall'anno 1999/2000, essa è stata ampliata dagli otto ai nove anni con la legge 20 gennaio 1999 n. 9 e relativo regolamento di attuazione, DM 9 agosto 1999, n. 323, abrogati successivamente dalla Legge 53/2003 che ha introdotto "il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni", riunendo in tale definizione l'obbligo scolastico e l'obbligo formativo.

³ E relativo regolamento d'attuazione, DPR 257 del 12 luglio 2000

⁴ L'art 68 afferma: Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; c) nell'esercizio dell'apprendistato.

Tale obbligo è stato successivamente recepito e ricondotto nel “*diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni*” introdotto dalla legge 53 del 2003 e sancito nel decreto legislativo 76/2005⁵.

Tale diritto oggi si realizza:

- a) nel sistema di istruzione scolastica dalle istituzioni scolastiche;
- b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale, dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni;
- c) attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276⁶.

È giusto ricordare, inoltre, che la normativa vigente non prevede il proscioglimento dall'obbligo scolastico⁷ in quanto la legge 53/2003 abroga la

⁵ Nel particolare il secondo comma dell'art 1 recita: L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.

⁶ articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:

“1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.

2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguenti principi:

a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;

d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;

d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate”.

⁷ Art 1, comma 3, D.M. 323/99, Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della L. 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione: “ Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non l'abbia

legge 9/99⁸ e nel comma "e" dell' art. 2, afferma ".....il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale".

Tale principio è ribadito anche in norme e documenti posteriori alla stessa.

La C.M. 24/2006, nella seconda parte delle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*, al proposito fa un esplicito richiamo ai fini della prosecuzione del percorso scolastico formativo degli studenti neoimmigrati

".....Al fine di garantire il proseguimento dell'iter formativo dell'alunno straniero, sarà cura delle Istituzioni scolastiche realizzare percorsi idonei all'acquisizione di tale titolo, come previsto dal decreto legislativo n. 76/2005, relativo al diritto-dovere, all' art. 4, comma 2: "Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previsti dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi."

Per offrire risposte positive ai ragazzi in età compresa tra i 15 e i 18 anni, che non sono in possesso di tale titolo o di un titolo equivalente, vanno previste azioni organiche e di sistema, tenendo conto della flessibilità necessaria a corrispondere alle diverse situazioni degli utenti....."

Infine l'art 1 della legge finanziaria per il 2007⁹, sancisce che l'istruzione, a partire dall'a.s. 2007/2008, è impartita obbligatoriamente **per almeno 10 anni** e finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Questo provvedimento, quindi innalza dai 9 ai 10 l'obbligo di istruzione e contestualmente l'età per l'accesso al lavoro è elevata dai quindici ai sedici anni.

La Nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 24 gennaio 2007¹⁰ spiega le motivazioni di tale scelta

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 indicava agli Stati membri, tra gli obiettivi da perseguire nel campo dell'istruzione e formazione, un forte contenimento della dispersione e degli abbandoni:

"il numero dei giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno assolto solo il livello più basso di studi secondari e che non continuano gli studi né intraprendono altro tipo di formazione dovrebbe essere dimezzato entro il 2010".

Coerentemente con questo impegno, la legge finanziaria prevede che l'istruzione obbligatoria venga impartita per almeno dieci anni, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008; conseguentemente i livelli di istruzione considerati indispensabili per l'esercizio dei diritti di cittadinanza sono quelli previsti dai curricula relativi ai primi

conseguita è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico".

⁸ Art.7, comma 13: "La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata".

⁹ Art. 1, comma 622, legge 29.12.2006, n. 296.

¹⁰ Nota Pubblica Istruzione 24.01.2007, prot. n. 1306: *Legge Finanziaria per il 2007. Sintesi illustrativa delle disposizioni concernenti il settore dell'istruzione.*

due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e l'età per l'accesso al lavoro è elevata dai quindici ai sedici anni.

L'innalzamento dell'obbligo di istruzione è parte integrante di un percorso educativo finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, redatto sulla base di criteri predefiniti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni. (art. 1, c. 622, l.f. 2007)

In via transitoria, fino alla messa a regime della nuova normativa sull'obbligo di istruzione, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; restano confermati i finanziamenti destinati alla realizzazione dei predetti percorsi. (art. 1, c. 624, l.f. 2007).



In coerenza con tali motivazioni e con il quadro di competenze indicate nelle Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:

1. comunicazione nella madrelingua;
2. comunicazione nelle lingue straniere;
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4. competenza digitale;
5. imparare a imparare;
6. competenze sociali e civiche;
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; e
8. consapevolezza ed espressione culturale.

è stato predisposto il Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, Decreto 22/8/2007. Esso concretizza l'elevamento dell'obbligo di istruzione e nel contempo delinea i saperi e le conoscenze, articolati in competenze e abilità, con l'indicazione degli assi culturali di riferimento, descritti nel documento tecnico allegato e parte integrante del Regolamento stesso.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE FINO AL 18mo ANNO DI ETÀ



ESAME DI STATO
ISCRIZIONE

Sistema di istruzione scolastica
CORSI DI ISTRUZIONE **PROFESSORALE** - **TECNICA** - **LICIALE**
oppure
Sistema della formazione professionale di competenza regionale
CORSI DI FORMAZIONE PRESSO ISTITUZIONI FORMATIVE ACCREDITATE DALLE REGIONI

+
OPZIONI ALTERNATIVE AL COMPIMENTO DEL 16mo ANNO DI ETÀ

Apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DELL' OBBLIGO DI FORMAZIONE
oppure
Percorsi in Alternanza Scuola Lavoro (ASL)
ALTERNANZA DI PERIODI DI STUDIO E DI LAVORO, SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA O FORMATIVA

oppure
nel rispetto dei limiti d'età previsti dalla legge
Contrazione di una ferma volontaria
NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE ARMATE, COMPRESA L'ARMA DEI CARABINIERI

O
B
B
L
I
G
O

I
S
T
R
U
Z
I
O
N
E

e

F
O
R
M
A
Z
I
O
N
E

Estratto Riferimenti legislativi

- **l'Alternanza scuola lavoro (d. lgs 77 del 15 aprile 2005)**
.....svolgere l'intera formazione dai 15¹¹ ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
- **la legge delega 53/2003** recita *"è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale".*
- **l'art 1 del decreto legislativo 15.04. 2005 n. 76**, in attuazione della legge delega 53/2003, stabilisce
 1. *La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.*
 2. *L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché' l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.*
 3. *La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.*
 4. *I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.*
 5. *Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non e' soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.*
 6. *La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.*

¹¹ Ora 16 anni ai sensi dell'art.1 della citata legge 296/2006

7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

• **Il comma 622 dell'art. 1, della legge n. 296/2006** sancisce:

- a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 l'istruzione è impartita obbligatoriamente per almeno 10 anni ed è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

- è elevata a 16 anni l'età per l'accesso al lavoro (in tal modo abrogando implicitamente, per incompatibilità, l'art. 3 della legge n. 977/1967 che recita : l'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti. In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti, purchè ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico);

- l'obbligo può essere assolto anche attraverso percorsi e progetti, concordati fra MPI e Regioni, in strutture formative non scolastiche inserite in apposito elenco.

• **Il Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, Decreto 22/8/2007** nel documento tecnico allegato afferma :

i saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali

- L'Asse dei linguaggi
- L'Asse matematico
- L'Asse scientifico-tecnologico
- L'Asse storico-sociale

che costituiscano il "tessuto" per la costruzione di percorsi che preparino i giovani alla vita adulta e la base per consolidare e accrescere saperi e competenze anche ai fini di una futura vita lavorativa

GLI ADEMPIMENTI

Le istituzioni scolastiche sono tenute a

Promuovere iniziative di orientamento al fine di facilitare la scelta tra i diversi percorsi formativi e prevenire la dispersione scolastica.

Comunicare i dati anagrafici degli alunni all'apposito centro di raccolta dati secondo le modalità indicate dagli Accordi Interistituzionali.

Vigilare sull'osservanza dell'obbligo di istruzione

Comunicare qualsiasi cambiamento si verifichi nel percorso formativo degli studenti in obbligo formativo, compresa la mancata frequenza, l'elusione dell'obbligo o il ritiro,

- ai Servizi per l'impiego decentrati per gli adempimenti di loro competenza
- al Sindaco del Comune, ove hanno la residenza le/i giovani soggetti al dovere
- alla Questura in relazione alle funzioni di competenza per gli stranieri .

Al merito si riporta quanto affermato dall'art 5 del d.lgs 76/2005 :

1. *Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.*
2. *Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:*
 - a. *il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;*
 - b. *il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;*
 - c. *la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;*
 - d. *i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.*
3. *In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.*

Inoltre, ai sensi dell'OM 87 e del DM 86 del 3 dicembre 2004 e degli Accordi intercorsi tra la Regione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Direzione Generale, le Istituzioni Scolastico/Formative

Riconoscono

ai fini dell'accesso ai diversi anni del corso, i crediti acquisiti dal richiedente

- nella Formazione professionale.
- nell'apprendistato
- nell'attività lavorativa
- per autoformazione

sulla base della documentazione presentata e di eventuali ulteriori accertamenti.

Istituiscono

apposite Commissioni che, coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della Formazione professionale, attestano le competenze acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale il richiedente possa proficuamente inserirsi (OM 87 del 3 dicembre 2004)

Rilasciano

certificazione, redatta secondo i modelli approvati con decreto del MPI, che l'interessato può utilizzare anche presso altre istituzioni scolastiche (art. 6 comma 3 DPR 257/2000 - DM 86 del 3 dicembre 2004 - art. 5 OM 87 del 3 dicembre 2004).

N.B. *in caso di ritiro da un percorso scolastico/formativo di un minorenne, privo di qualifica, la famiglia è tenuta a notificare all'Istituto come intende provvedere all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione del figlio. A sua volta il Dirigente dovrà provvedere alle opportune segnalazioni, come indicato precedentemente.*

I Riferimenti legislativi

Art 68 legge n.144/99 e relativo regolamento d'applicazione **DPR n.257/2000**

Protocollo d'intesa Interistituzionale per l'attuazione dell'obbligo formativo nella Regione Veneto sottoscritto dalla Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto nel luglio 2001

Legge 53, del 28 marzo 2003, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Accordo tra la Regione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del dicembre 2003

OM 87/2004 e D.M. 86/2004, concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dell'apprendistato al sistema di istruzione e relativi modelli di certificazione

Decreto Legislativo 76, del 15 aprile 2005, "Definizione delle norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma i, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Decreto Legislativo 77, del 15 aprile 2005, "Alternanza Scuola Lavoro";

Legge 296, del 29 dicembre 2006, Legge Finanziaria per il 2007

Decreto del 22 agosto 2007, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione

I Siti utili

www.pubblica.istruzione.it

www.istruzioneveneto.it

www.istruzionevicenza.it

www.provincia.vicenza.it

www.regione.veneto.it

www.venetolavoro.it

LEGGE 28 marzo 2003, n.53

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisporre, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

- a. della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- b. dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- c. dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
- d. dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
- e. della valorizzazione professionale del personale docente;
- f. delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
- g. del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
- h. della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
- i. degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
- j. degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2.

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a. è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea; b)
- b. sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea; c)
- c. è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge; d)
- d. il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale; e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative; f)
- e. il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e

di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

- f. il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
- g. ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
- h. è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
- i. i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3.

(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a. la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
- b. ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
- c. l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4.

(Alternanza scuola-lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicurino ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a. svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
- b. fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
- c. indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Art. 5. (Formazione degli insegnanti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a. la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
- b. con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminente finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
- c. l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
- d. l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione,
- e. coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
- f. le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il

conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono soppresse.

Art. 6.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7.

(Disposizioni finali e attuative)

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

- a. alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
- b. alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
- c. alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.

13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moratti, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76

**"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, lettera i), l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 7, comma 1;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, ed in particolare l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'articolo 3, comma 92, lettera b);

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sugli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 espresso nella seduta del 14 ottobre 2004;

Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la predetta Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa sugli articoli 4, 5 e 6, comma 1;

Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 19 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 26 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

8. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
9. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
10. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche

attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

11. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.
12. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.
13. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.
14. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
15. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualità e modalità previste dall'articolo 6.

Art. 2.

Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo.
2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.
3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge medesima.
5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonché i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.

Art. 3.

Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli

- studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.
2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.
 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonché il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.
 4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:
 - a. definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;
 - b. assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;
 - c. definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.
 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.
2. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.

Art. 5.

Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

4. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
5. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:
 - a. il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
 - b. il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
 - c. la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
 - d. i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

Art. 6.

Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
2. Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i), della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.
4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo conto dell'incremento delle iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.
5. In attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione, di cui all'articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 sono accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001.

Art. 7.

Monitoraggio

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

Art. 8.

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 9.

Norma di copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 1, pari a 11.888.000 euro per l'anno 2005 ed a 15.815.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77

"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;

Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;

Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso la mancata intesa;

Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, resi in data 9 e 16 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.
2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di

bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.

Art. 2. Finalità dell'alternanza

1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:
 - a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
 - b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
 - c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
 - d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
 - e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Art. 3. Realizzazione dei percorsi in alternanza

1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonché ai fini di cui al comma 3, è istituito, a livello nazionale, il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Comitato è istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:
 - a. i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
 - b. le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza ed i criteri e le modalità di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse disponibili;
 - c. i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti degli studenti ed al livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;
 - d. le modalità per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 2;
 - e. il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.

4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.

Art. 4. **Organizzazione dei percorsi in alternanza**

1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.
2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.

Art. 5. **Funzione tutoriale**

1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.
2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.
5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda, sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.

Art. 6. **Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti**

1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai

fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.

3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.
4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.

Art. 7. Percorsi integrati

1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio, progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.

Art. 8. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 9. Risorse

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, e' autorizzata la spesa annua di 15.500 euro.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.

Art. 10. Coordinamento delle competenze

1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo svolgimento di attività di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza.

Art. 11. Disciplina transitoria

1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente.
2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome definiscono le modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.

ORDINANZA MINISTERIALE n. 87 del 3 dicembre 2004

Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art.68 della legge 17 maggio 1999, n.144

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO l'art.68 della legge 17 maggio 1999, n.144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, regolamento di attuazione dell'art.68 della legge n.144/1999;

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, ed, in particolare, l'art.205 ;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA l'Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n.90, contenente norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e di istruzione secondaria superiore per l'anno 2000-2001;

VISTO il Decreto ministeriale n.86 del 3 dicembre 2004, adottato di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono stati approvati i modelli di "certificato di riconoscimento dei crediti", relativi al passaggio ai corsi di istruzione secondaria superiore;

SENTITA la Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2004;

ORDINA

Art.1

(Oggetto dell'ordinanza)

1. Il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, previsto dall'art 6 del D.P.R. n.257/2000, citato nella premessa, è disciplinato dalle norme della presente Ordinanza, che modificano le norme dell'Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n.90, riguardanti l'accesso alle classi della scuola secondaria superiore attraverso esami di idoneità e integrativi, mentre rimangono confermate le altre disposizioni della medesima ordinanza.

Art. 2

(Destinatari)

1. I giovani in età di obbligo formativo possono accedere, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R n.257/2000, ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore sulla base delle conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto di attività lavorativa o per autoformazione, previa valutazione delle stesse da parte della commissione prevista nel medesimo articolo 6. Detta commissione individua, inoltre, la classe nella quale gli interessati possono essere proficuamente inseriti.
2. Per il passaggio al biennio terminale degli Istituti professionali e degli Istituti d'arte, così come disposto dall'art.191, comma 6, del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, ai corsi successivi alla qualifica professionale e alla licenza di maestro d'arte sono ammessi coloro che sono in possesso del relativo diploma. Nei confronti dei giovani sprovvisti del diploma di qualifica professionale o della licenza di maestro d'arte, la Commissione di cui al comma 1, delibera pertanto l'ammissione al relativo esame di Stato previa valutazione dei crediti, secondo quanto stabilito nell'art 4, comma 8 della presente ordinanza, e rilasciando apposita certificazione, ai sensi dell'art.5, comma 2, della stessa.

ORDINANZA MINISTERIALE n. 87 del 3 dicembre 2004

3. Gli esami di qualifica e di licenza di maestro d'arte, limitatamente ai destinatari della presente ordinanza, possono svolgersi anche in corso d'anno, per documentati motivi valutati dalla commissione di cui al comma 1.
4. Ai fini di far conseguire più alti livelli di istruzione al maggior numero di persone, sono destinatari della presente ordinanza anche coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età.

Art. 3

(Domanda di passaggio)

1. I giovani di cui al precedente art.2, ai fini dell'accesso al sistema dell'istruzione, presentano apposita domanda all'istituto prescelto, allegando la documentazione ritenuta utile per la valutazione, da parte della Commissione di cui all'art.4, delle competenze, conoscenze e abilità possedute.
2. Le istituzioni scolastiche predispongono un modello di domanda coerente con il modello di certificazione di cui all'articolo 5.
3. La Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata.
4. Per la presentazione della documentazione valgono le norme del D.P.R.n.445/2000.

Art. 4

(Commissioni)

1. All'inizio di ciascun anno scolastico ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, è costituita, Ai sensi del D.P.R.n.257/2000, art. 6, comma 1, presso la singola istituzione scolastica di istruzione secondaria superiore interessata o, in caso di costituzione di rete di scuole, presso l'istituzione a tal fine designata d'intesa tra le scuole aderenti alla rete, un'apposita commissione che, sulla base della documentazione presentata, in relazione all'indirizzo di studi valuta le competenze e le abilità acquisite dai giovani di cui all'art. 2, riconosce e attesta i relativi crediti, individua la classe alla quale gli interessati possono chiedere l'iscrizione e, nei casi di cui all'art.2, comma 2, ammette gli interessati agli esami di Stato di qualifica professionale o di licenza di maestro d'arte.
2. La Commissione è composta da docenti designati dal collegio dei docenti in relazione alle valutazioni da effettuare. In caso di costituzione di rete di scuole, la Commissione è composta da docenti designati dai collegi dei docenti delle scuole facenti parte della rete. Della commissione fanno parte inoltre, per le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n.257/2000, esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o, in caso di attribuzione di funzioni in materia di formazione professionale a norma del decreto legislativo 31/3/1998, n.112, art. 143, comma 2, dall'amministrazione provinciale.
3. Il dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dai docenti facenti parte della Commissione circa la documentazione da esaminare, nomina gli esperti di cui al comma 2. Gli esperti in questione sono considerati commissari a pieno titolo.
4. La commissione è costituita con provvedimento del dirigente scolastico dell'istituto interessato ovvero con provvedimento del dirigente della istituzione scolastica della rete designata d'intesa tra le scuole aderenti alla rete stessa.
5. La composizione della commissione può essere variata nel corso dell'anno in relazione alle valutazioni da effettuare.
6. La commissione nomina un presidente tra i componenti designati dal collegio dei docenti.
7. Il presidente della commissione sceglie un componente quale segretario con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali.
8. La valutazione dei crediti va effettuata sulla base di criteri preventivamente adottati dalla Commissione in relazione agli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso a cui il giovane aspira di essere inserito, valorizzando la coerenza con la qualifica professionale posseduta. Ai fini della prosecuzione degli studi nel IV anno degli Istituti secondari superiori, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, adottano misure idonee ad assistere il rientro scolastico dei giovani che abbiano conseguito una qualifica professionale a conclusione dei percorsi sperimentali di cui all'Accordo del 19 giugno 2003.

ORDINANZA MINISTERIALE n. 87 del 3 dicembre 2004

Art. 5 (Certificazione)

1. La certificazione, di cui al modello A) approvato con D.M.n. 86 , citato in premessa, contiene l'indicazione del possesso da parte del giovane delle competenze essenziali per l'ammissione alla classe che la commissione ha individuato sulla base dei crediti riconosciuti e degli eventuali accertamenti effettuati. La certificazione contiene, altresì, l'indicazione della necessità dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta dal giovane da effettuarsi, anche mediante la frequenza di corsi di recupero, nel primo anno di inserimento. L'integrazione riguarda competenze il cui raggiungimento non pregiudica, a giudizio della Commissione, l'inserimento nella classe individuata dalla Commissione stessa.
2. La certificazione, di cui al modello B) approvato con D.M.n. 86, citato in premessa, contiene l'indicazione dell'ammissione agli esami di qualifica o agli esami di licenza di maestro d'arte, anche presso altri istituti del medesimo indirizzo. L'ammissione agli esami di qualifica è accompagnata da un voto, espresso in centesimi, equivalente allo scrutinio finale di ammissione previsto dall'art. 27, comma 6 dell'O.M. n. 90/2001.
3. Per le prove di esame di qualifica valgono le norme indicate nel citato art. 27 dell'O.M. n.90/2001.
4. I certificati di cui al primo comma hanno valore soltanto ai fini dell'iscrizione alla classe per cui sono stati rilasciati, anche presso altre istituzioni scolastiche dello stesso indirizzo.

Art.6 (Giovani in situazione di handicap)

1. Per i giovani in situazione di handicap che presentano attestazioni di percorsi in base ad un Piano Educativo Individualizzato differenziato viene rilasciata la certificazione secondo le indicazioni specifiche contenute nei citati modelli A) e B).
2. La commissione, al fine della predisposizione degli eventuali accertamenti di cui all'art.5, primo comma, tiene conto della situazione documentata di handicap degli interessati, anche con l'uso di particolari strumenti didattici individuati dalla Commissione.
3. Ai fini di cui al secondo comma, la Commissione può avvalersi di personale esperto, nominato dal Dirigente scolastico.

Art.7 (Iscrizioni e frequenza)

1. Per l'iscrizione e la frequenza dei giovani di cui alla presente ordinanza ministeriale si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, valuta la possibilità di iscrizione alla classe indicata nella certificazione anche in corso d'anno.

La presente Ordinanza è soggetta ai controlli di legge.

IL MINISTRO
Letizia Moratti

Roma, 3 dicembre 2004

Nota Ministero Pubblica Istruzione 24.01.2007, prot. n. 1306: **Legge Finanziaria per il 2007. Sintesi illustrativa delle disposizioni concernenti il settore dell'istruzione.**

La finanziaria per l'autonomia

Con la legge finanziaria per il 2007 il Governo ha approntato un articolato piano di interventi per il rilancio complessivo del sistema di istruzione.

Si tratta di misure finalizzate a realizzare gli obiettivi di Governo in materia scolastica anche tramite azioni di razionalizzazione tese ad ottenere ulteriori risorse da investire nel rilancio e nel rafforzamento del sistema scolastico.

Le note di indirizzo inviate alle scuole e a tutto il personale per l'avvio dell'anno scolastico si chiudevano con l'auspicio di una costruttiva partecipazione di tutti alla piena realizzazione di una scuola autonoma sempre più consapevole del proprio ruolo all'interno del territorio in cui opera e sempre più determinata ad interpretarlo con efficacia.

Il forte nucleo di norme dedicate alla scuola, contenuto nella legge finanziaria, rappresenta, da un lato, la coerente determinazione del governo a predisporre le condizioni ottimali per lo sviluppo del sistema di istruzione e il potenziamento dell'autonomia scolastica, dall'altro una sfida per il mondo della scuola ad utilizzare al meglio le opportunità contenute nel provvedimento legislativo.

Le significative novità richiedono che tutti i soggetti che sono chiamati a realizzarle i dirigenti scolastici, gli insegnanti e tutto il personale, l'Amministrazione in tutte le sue articolazioni ne siano puntualmente informati, e possano approfondirne i significati e gli obiettivi.

Per facilitarne la lettura e la comprensione, i provvedimenti previsti, sulla base degli elementi caratterizzanti ciascuno di essi, sono raggruppati in tre grandi aree:

- a) potenziamento dell'autonomia scolastica;
- b) sviluppo e qualificazione del sistema dell'istruzione;
- c) valorizzazione del personale.

È opportuno, comunque, sottolineare che la classificazione proposta, in quanto relativa ad un sistema complesso come quello scolastico, deve essere accompagnata dalla consapevolezza che i provvedimenti approvati hanno, frequentemente, correlazioni e implicazioni che rimandano a più aree.

Potenziamento dell'autonomia scolastica

Una svolta sostanziale nella gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche è determinata dalla semplificazione delle procedure di accreditamento dei fondi. Sono due soli capitoli per il finanziamento delle scuole infatti istituiti due soli capitoli per il finanziamento delle scuole: uno denominato "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e l'altro denominato "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Nel primo Fondo affluiscono le risorse per:

- supplenze brevi;
- compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa;
- spese per gli esami di stato;
- spese per la fruizione gratuita della mensa scolastica da parte del personale della scuola dell'infanzia, elementare e media;
- compensi e indennità per gli esami di idoneità, licenza, qualifica professionale, per i corsi integrativi e per l'abilitazione all'esercizio della libera professione;
- oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
- somme dovute per l'IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. Nel secondo Fondo affluiscono le risorse per:

- funzionamento amministrativo didattico;
- spese per le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici);
- spese per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili ex LSU attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche;
- spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili;

fondo per l'integrazione delle spese per il funzionamento amministrativo didattico.

Confluiranno, altresì, nel fondo le eventuali risorse finanziarie che nel corso dell'anno si renderanno disponibili.

Le risorse relative ai predetti due "Fondi" verranno attribuite direttamente alle scuole. Tale scelta, oltre a rendere più trasparente il processo di finanziamento delle scuole, lo accelera eliminando il passaggio dagli Uffici scolastici regionali alle

contabilità speciali degli Uffici scolastici provinciali e da queste alle scuole.

Le risorse afferenti a detti fondi potranno essere utilizzate dalle scuole senza ulteriori vincoli di destinazione. (art. 1, c. 601, l.f. 2007)

Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche Revisori dei conti statali, attualmente svolto da un Collegio di revisori dei conti, composto da tre componenti designati dal Ministero dell'economia e finanza, dal Ministero della pubblica istruzione e dall'Ente locale interessato, sarà effettuato da due soli revisori, di cui uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della pubblica istruzione. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2007, venendo meno il Collegio dei revisori attualmente in carica, cessa l'attività del rappresentante degli EE.LL. in seno al Collegio. Sono, invece confermati i revisori nominati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione. La minore spesa che ne conseguirà resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate. È stata quindi prevista una modifica del regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche". (art. 1, c. 616, l.f. 2007)

L'ampliamento dell'offerta formativa passa anche attraverso l'ampliamento dei tempi e Scuole aperte degli spazi di fruizione del servizio. Per favorire il pieno utilizzo delle strutture da parte degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e adulta, anche in orario diverso da quello delle lezioni, sono previste specifiche risorse da attribuire alle scuole secondo criteri e parametri definiti dal Ministro sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento dell'autonomia (D.P.R. 275/99). (art. 1, c. 627, l.f. 2007)

L'autonomia delle istituzioni scolastiche richiede un'ulteriore capacità di sviluppo, anche in funzione di una dimensione europea e degli obiettivi di Lisbona.

In quest'ottica va, tra l'altro, recuperato e valorizzato il ruolo della ricerca educativa e della valutazione a sostegno delle scuole, con particolare attenzione al nesso causale tra processi educativi, esiti formativi e complesso delle risorse utilizzate. La ricerca educativa e la valutazione, nel sistema di istruzione, assumono così una funzione di accompagnamento dei processi di apprendimento, di stimolo al miglioramento continuo, di riorientamento dei percorsi, rispetto a standard preventivamente definiti, per la piena ed effettiva attuazione del diritto allo studio.

Per tali fini la legge finanziaria promuove un'organica riforma degli enti preposti alla ricerca e alla valutazione, con un percorso che porterà anche ad una ottimizzazione di risorse utili per la spesa dell'istruzione.

È prevista, infatti, la costituzione della "Agenzia nazionale per lo sviluppo Agenzia nazionale per lo dell'autonomia scolastica" finalizzata a sostenere i processi di ricerca e innovazione sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e a favorirne l'integrazione con i contesti territoriali. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) che sono contestualmente soppressi.

Le funzioni attribuite all'Agenzia sono:

- ricerca educativa e consulenza pedagogico didattica;
- formazione e aggiornamento del personale della scuola;
- attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
- partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
- collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
- collaborazione con le regioni e gli enti locali.

L'Agenzia ha sede a Firenze ed è articolata in nuclei locali. Tali nuclei, allocati presso gli Uffici scolastici periferici, dovranno facilitare lo sviluppo di collaborazioni e sinergie tra le Istituzioni scolastiche, gli EE.LL. e le Regioni. La riorganizzazione dell'INDIRE e dell'IRRE contribuisce all'ottimizzazione della spesa per l'istruzione. (art. 1, c. 610 e c. 611, l.f. 2007)

Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l'autonomia amministrativa Riorganizzazione INVALSI dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di INVALSI istruzione e di formazione (INVALSI), vengono modificate le norme del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 che ne disciplinano l'organizzazione interna e le competenze.

In particolare, l'INVALSI avrà il compito di:

- formulare proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
- definire le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;

- formulare proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;
- realizzare il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione. (art. 1, c. 612 e c. 613, l.f. 2007)

Sviluppo e qualificazione del sistema dell'istruzione

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 indicava agli Stati membri, tra gli obiettivi da perseguire nel campo dell'istruzione e formazione, un forte contenimento della dispersione e degli abbandoni: Nuovo obbligo di istruzione

"il numero dei giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno assolto solo il livello più basso di studi secondari e che non continuano gli studi né intraprendono altro tipo di formazione dovrebbe essere dimezzato entro il 2010".

Coerentemente con questo impegno, la legge finanziaria prevede che l'istruzione obbligatoria venga impartita per almeno dieci anni, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008; conseguentemente i livelli di istruzione considerati indispensabili per l'esercizio dei diritti di cittadinanza sono quelli previsti dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e l'età per l'accesso al lavoro è elevata dai quindici ai sedici anni.

L'innalzamento dell'obbligo di istruzione è parte integrante di un percorso educativo finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, redatto sulla base di criteri predefiniti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni. (art. 1, c. 622, l.f. 2007)

In via transitoria, fino alla messa a regime della nuova normativa sull'obbligo di istruzione, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; restano confermati i finanziamenti destinati alla realizzazione dei predetti percorsi. (art. 1, c. 624, l.f. 2007)

Viene inoltre intensificata la lotta all'insuccesso scolastico e al fenomeno delle ripetenze che sono spesso causa dell'abbandono, fenomeno particolarmente rilevante nella scuola secondaria superiore, dove il 34,2 % degli studenti completa il percorso quinquennale con almeno 1 anno di ritardo. Una programmazione centrata sui processi di apprendimento e in grado di tenere conto dei diversi ritmi e stili cognitivi, una visione complessiva, unitaria e di continuità nei primi due anni possono ridurre considerevolmente il fenomeno delle bocciature. La finanziaria sollecita interventi di questo tipo e lo sviluppo di una didattica individualizzata che abbia come obiettivo una riduzione di circa 1,5% delle ripetenze il cui fenomeno riguarda mediamente oltre il 15% degli studenti del 1° e del 2° anno di corso della scuola secondaria superiore. (art. 1, c. 605 lett. a, l.f. 2007)

Per un pieno esercizio del diritto allo studio la gratuità parziale dei libri di testo (L. 448/98) si estende agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. libri di testo

A fronte di particolari esigenze è prevista l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l'obbligo scolastico. (art. 1, c. 628 e c. 629, l.f. 2007)

La finanziaria dedica particolare attenzione alle esigenze educative dei bambini, anche in risposta alle richieste delle famiglie. Iniziative sperimentali per la fascia di età dai 2 ai 3 anni

In particolare, al fine di garantire l'ampliamento dell'offerta formativa rivolta a bambini fra i due e i tre anni di età, è stato previsto un istituto che possa rispondere alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età e che superi le difficoltà di tipo didattico, organizzativo e interistituzionale riscontrate nell'attuazione delle esperienze di frequenza anticipata della scuola dell'infanzia.

Si tratta della realizzazione di progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali, d'intesa con gli Enti locali, improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità e rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età.

I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo da 0 a 6 anni di età.

Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali assicurando inoltre specifici interventi formativi per il personale docente e ATA disponibile a svolgere la propria attività. (art. 1, c. 630, l.f. 2007)

Al fine di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche Istruzione degli adulti immigrata, per consentire a tutti il reale esercizio dei diritti di cittadinanza, la finanziaria introduce a pieno titolo l'istruzione degli adulti nell'ordinamento nazionale.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata, sarà Riorganizzazione dei centri riorganizzato l'attuale sistema dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali territoriali permanenti funzionanti presso le istituzioni scolastiche, superando la frammentarietà e lo scarso coordinamento che caratterizzano l'attuale sistema. Le nuove strutture, articolate su base provinciale, con la denominazione di "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti", verranno dotate di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, nonché di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale. Con l'inserimento dell'educazione degli adulti nell'ordinamento nazionale dell'istruzione e la riorganizzazione dei centri territoriali di educazione permanente e dei corsi serali in "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti", si imprime una forte valorizzazione all'istruzione degli adulti innalzando la qualità dell'offerta di recupero scolastico e di formazione lungo tutto l'arco della vita. (art. 1, c. 632, l.f. 2007)

Il complesso delle misure contenute nella Finanziaria in tema di istruzione e Valorizzazione dell'istruzione e formazione persegue l'obiettivo di valorizzare il ruolo degli istituti di istruzione tecnica formazione tecnica e professionale sino a livello terziario, nel quadro dell'alta formazione tecnica e del professionale rafforzamento della filiera tecnico scientifica, attraverso la loro riorganizzazione e la costruzione di stabili collegamenti sul territorio con la formazione professionale, il mondo del lavoro, dell'università e della ricerca, da realizzare con la definizione di nuovi modelli organizzativi (ad esempio, poli, reti, distretti formativi), che arricchiscano l'offerta formativa anche per facilitare l'occupabilità dei giovani. (art. 1, c. 631, l.f. 2007)

A questo fine concorre la prevista riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni negli istituti professionali, finalizzata a migliorare l'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale, secondo criteri di maggiore flessibilità, di qualificazione della professionalizzazione e di migliori collegamenti con i fabbisogni professionali del territorio. Con gli stessi obiettivi sono allo studio anche interventi per ammodernare l'istruzione tecnica. La realizzazione di queste misure potrà concorrere a migliorare l'attrattività dell'offerta formativa degli istituti tecnici e professionali per i giovani e le famiglie.

La legge finanziaria crea, inoltre, le condizioni affinché il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) diventi un'offerta formativa stabile a livello post secondario, in tutte le province, alternativa ai percorsi universitari. Viene pertanto superata la condizione di precarietà degli attuali percorsi, condizionati dalla mancanza di continuità nei finanziamenti e dalle relative procedure di assegnazione.

A partire dal 2007 il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 144/1999, è riorganizzato secondo linee guida da adottare con DPCM, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Al fine di una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione di interventi in tal senso, è istituito un Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore nel quale confluiscono le risorse per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione. (art. 1, c. 875, l.f. 2007)

Nel campo dell'innovazione tecnologica è previsto uno stanziamento di 30 milioni di Innovazione tecnologica euro per ciascun anno del triennio 2007/2009. Con tale finanziamento le scuole potranno dotarsi degli strumenti tecnologici funzionali allo sviluppo dell'attività didattica, perseguendo, anche in questo caso, uno degli obiettivi fissati dall'Unione europea. (art. 1, c. 633, l.f. 2007)

Al fine di facilitare l'accesso e l'uso delle nuove tecnologie per l'anno 2007 è prevista Facilitazioni per l'acquisto di un una detrazione di imposta per l'acquisto di un personal computer da parte di docenti PC delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche con incarico annuale. (art. 1, c. 296, l.f. 2007)

Uno sforzo economico significativo è previsto per il triennio 2007/2009 pari a 250 Edilizia scolastica milioni di euro, finalizzati ad interventi di edilizia scolastica. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte degli enti locali.

Per garantire la effettiva e rapida realizzazione degli interventi necessari, Stato, Regione ed enti locali della medesima regione dovranno sottoscrivere un "patto di sicurezza", concorrendo in parti uguali nello stanziamento delle risorse necessarie, condividendo così lo sforzo di risanamento del patrimonio edilizio scolastico. Solo dopo la sottoscrizione di tali patti le regioni potranno fissare un nuovo termine di scadenza per la messa a norma degli edifici. Tale termine decorrerà dalla data di sottoscrizione del "patto" e non potrà comunque superare il 31 dicembre 2009.

Nella stessa logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione, il Progetti sostenuti dall'INAIL per Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL definisce per il triennio 2007/2009, l'adeguamento delle strutture d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della edilizie. pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. (art. 1, c. 626, l.f. 2007)

Allo scopo di dare sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie Il sistema nazionale nell'ambito del sistema nazionale d'istruzione, con priorità per le scuole non statali dell'istruzione dell'infanzia che rappresentano circa un terzo dell'offerta formativa dai 3 ai 6 anni, i finanziamenti, che avevano subito un taglio di 156 milioni di euro, vengono aumentati di 100 milioni di euro. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente criteri e parametri per l'attribuzione delle risorse, (art. 1, c. 635 e c. 636, l.f. 2007)

Un ulteriore contributo al miglioramento del servizio scolastico deriva dall'istituzione di Educazione alla legalità un fondo, per un ammontare di 950.000 euro per ciascun anno del triennio 2007/2009, in favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale di fenomeni di criminalità organizzata; il fondo potrà essere utilizzato per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione della cultura della legalità. (art. 1, c. 1345, l.f. 2007)

Negli ultimi anni, in tutto il mondo, il gioco d'azzardo è diventato un fenomeno in forte espansione con un aumento percentuale di soggetti coinvolti nel gioco d'azzardo patologico, anche a causa della facilità con cui si accede a programmi dedicati al gioco nella rete internet. Rischi del gioco d'azzardo

Sappiamo quanto sia assidua la navigazione da parte dei giovani, ed è per questo che nella finanziaria è stato previsto il finanziamento di specifiche campagne di educazione ai rischi derivanti dal vizio del gioco. (art. 1, c. 52, l.f. 2007)

Valorizzazione del personale

La finanziaria 2007 predispose le condizioni per offrire un adeguata soluzione al fenomeno del "preariato storico" con lo scopo, da un lato di evitarne la ricostituzione e dall'altro di stabilizzare e rendere più funzionale l'organizzazione scolastica, nonché di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente.

Si prevede, infatti, l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per Piano triennale per l'assunzione complessive 150.000 unità, da attuarsi nel triennio compreso tra il 2007 e il 2009 e, di 150.000 docenti contestualmente, la trasformazione, con effetto dal 1° gennaio 2007, delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. (art. 1, c. 605 lett.c, l.f. 2007)

Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità. (art. 1, c. di 20.000 ATA 605 lett.c, l.f. 2007)

Di particolare rilievo sono anche le innovazioni che la legge in questione apporta per migliorare le modalità di selezione dei dirigenti scolastici, con l'obiettivo di avvalersi, nella conduzione delle scuole, di personale altamente qualificato, fortemente responsabile e capace di realizzare una piena autonomia gestionale.

Allo scopo di dare certezza e immediatezza alla direzione delle istituzioni scolastiche, Revisione delle modalità di in numero consistente prive di dirigenti titolari e in forte sofferenza, considerata reclutamento dei dirigenti l'inadeguatezza, a lungo termine, dell'istituto della reggenza, è stato previsto un piano scolastico di immissione in ruolo di candidati, a diverso titolo, nei concorsi a Dirigente scolastico, da realizzare su posti vacanti fino al 2010. Sono modificate quindi le modalità di reclutamento contemperando le esigenze di accertamento della professionalità con la necessità di realizzare un tempestivo espletamento dei concorsi. (art. 1, c. 605 lett.c, l.f. 2007)

Sul versante della valorizzazione della professionalità dei docenti va segnalata, Piano biennale per la formazione anzitutto, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola dei docenti della scuola primaria primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al per l'insegnamento della lingua conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. inglese
A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza. (art. 1, c. 605 lett. e, l.f. 2007)

In secondo luogo, in funzione anche del migliore e più produttivo utilizzo delle risorse, Piano di riconversione del è stato predisposto uno specifico piano di riconversione professionale del personale personale docente in docente in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del soprannumero medesimo personale entro l'anno scolastico 2007/2008. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, servirà per la copertura dei posti di insegnamento relativi a materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonché all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno. (art. 1, c. 609, l.f. 2007)

Nel quadro degli interventi di razionalizzazione delle risorse umane e recupero delle Piano di mobilità del personale professionalità va collocato anche il piano organico di mobilità del personale docente docente permanentemente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale inidoneo piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008. (art. 1, c. 608, l.f. 2007)

Un ulteriore ambito toccato dalla manovra finanziaria è quello della razionalizzazione Incremento dello 0,4 del rapporto delle dotazioni organiche del personale docente e ATA. alunni per classe

Una prima azione prevede, nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe di 0,4 alunni per classe (2 alunni in più ogni 5 classi). (art. 1, c. 605 lett.a, l.f. 2007)

È necessario sottolineare con particolare evidenza che questa misura va letta nella Ruolo delle istituzioni scolastiche prospettiva della valorizzazione del ruolo e della responsabilità dei diversi livelli nella determinazione degli dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche chiamate, sulla base di obiettivi organici predeterminati ed attribuiti ai rispettivi dirigenti, a scelte discrezionali che, anche sotto il profilo della gestione e del proficuo utilizzo delle risorse umane, contribuiscano a rendere più efficace l'azione educativa nelle diverse realtà territoriali. La razionalizzazione delle risorse, infatti, non inciderà sui livelli di servizio necessari a soddisfare i bisogni espressi dalle famiglie e va letta anche in correlazione con gli altri interventi programmati dalla legge finanziaria, quali, in particolare, l'innalzamento dell'obbligo di istruzione, orientati a qualificare e incrementare l'offerta formativa, che comporteranno, in prospettiva, un incremento del personale.

Assumono al riguardo particolare valenza, da un lato, la promozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto sia degli insuccessi scolastici, sia degli abbandoni, nonché alla riduzione del fenomeno delle ripetenze, attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica. Dall'altro lato, la previsione relativa alla sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (un insegnante ogni 138 alunni), per la determinazione delle dotazioni organiche dei docenti di sostegno. Lo scopo è quello di assicurare contingenti di personale corrispondenti alle effettive e sigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, sulla base di certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi. (art. 1 c. 605 lett. b, l.f. 2007)

Con la stessa ottica si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).

In coerenza con le finalità sopra indicate, si prevede che sulle azioni di reclutamento, valorizzazione e razionalizzazione del personale scolastico, appena richiamate, siano svolti appositi interventi di monitoraggio dei risultati per misurarne la coerenza con gli obiettivi specifici assegnati. Ciò al fine di attivare con tempestività interventi correttivi tarati sulle priorità di fondo della manovra, ossia promuovere misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa al fine di meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica e di dare al sistema maggiore efficacia ed efficienza.

Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione sono propedeutiche e funzionali alla gestione del servizio scolastico; segnano anche un momento significativo, che va oltre la mera procedura organizzativa, nei rapporti tra genitori, studenti, docenti e scuole. Sono uno strumento di politica attiva rispetto all'equità e alla certezza del servizio erogato. Una buona gestione delle iscrizioni permette un avvio tranquillo dell'anno scolastico e l'occasione per avviare un dialogo positivo dell'istituzione scolastica con i genitori e con gli studenti che per la prima volta entrano in contatto con la scuola.

Scuola e società civile

Per il collegio dei docenti, a cui compete l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa (POF), deliberato dal Consiglio di Istituto, la fase delle iscrizioni rappresenta la sintesi dell'azione educativa e formativa; è l'occasione per valorizzare l'autonomia anche con l'eventuale progettazione della quota di istituto del 20% del curriculum (compensazione tra discipline, introduzione di nuove attività o discipline e progetti di recupero/arricchimento).

Per i genitori l'iscrizione costituisce un momento significativo nel rapporto con l'istituzione scolastica. Tale rapporto si concretizza tra l'altro nell'esercizio di scelta delle opportunità formative offerte dal sistema di istruzione e nella consapevole condivisione del POF, che viene consegnato ad ogni genitore al momento dell'iscrizione.

Per gli studenti l'ingresso nella scuola o il passaggio, anche a seguito di iniziative di orientamento, ad un altro ordine o grado di istruzione segnano l'avvio o la continuità del percorso di crescita. Per gli studenti di lingua nativa non italiana è la presa di contatto con una nuova cultura, una diversa lingua e una fase nell'impegnativo percorso dell'integrazione. Al momento dell'iscrizione alla prima classe degli istituti di istruzione secondaria tutti gli studenti ricevono copia dello statuto degli studenti e delle studentesse.

Per l'Amministrazione scolastica l'iscrizione è la base per una serie di fasi, adempimenti e procedure di programmazione da cui dipende il regolare avvio dell'anno scolastico (determinazione della consistenza della popolazione scolastica, previsione ed elaborazione delle quantità e delle tipologie delle dotazioni di organico, mobilità del personale, conferimento degli incarichi, ecc.).

Da gennaio a settembre

L'Amministrazione e le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, riserveranno particolare cura alle operazioni di iscrizione, dalle quali dipendono in maniera rilevante la definizione degli assetti organizzativi e funzionali del sistema scolastico, nonché la programmazione e destinazione delle risorse e la predisposizione dell'accoglienza.

In particolare, la funzionalità e l'accuratezza delle procedure di iscrizione sono fondamentali per il controllo dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Tali procedure sono peraltro alla base della costruzione delle anagrafi scolastiche, importante strumento per prevenire i fenomeni di evasione e di dispersione.

Le iscrizioni, oltre ad impegnare le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e periferiche, chiamano in causa anche l'attività di soggetti e livelli istituzionali delle realtà interessate (Regioni ed Enti locali). Questi, in sinergia col sistema scolastico, svolgono una importante opera a supporto e sostegno dell'organizzazione del servizio (rete scolastica, integrazione dell'offerta formativa, servizi complementari di trasporto e di mensa, disponibilità di strutture edilizie, ecc.).

L'andamento delle iscrizioni rivela, altresì, tendenze e orientamenti di cui i diversi soggetti interessati possono tener conto per una equilibrata e funzionale determinazione degli assetti e della distribuzione dei percorsi di istruzione e di formazione sul territorio.

Per l'anno scolastico 2007-2008 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è fissato al 27 gennaio 2007.

Con specifico riferimento ai diversi settori scolastici interessati, si forniscono le seguenti opportune istruzioni e indicazioni.

1. Scuola dell'infanzia

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2007, il terzo anno di età.

Possono altresì essere iscritti, a conferma della consolidata prassi amministrativa, i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 31 gennaio 2008. Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza può essere disposta, in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa; pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2007.

Particolare attenzione va riservata alla gestione delle liste d'attesa al fine di assicurare pari condizioni, trasparenza nelle procedure e funzionalità del servizio.

Rientra nell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche la possibilità di consentire la frequenza fin dall'inizio dell'anno scolastico anche per i bambini e le bambine che compiono i tre anni a gennaio.

L'offerta relativa alla scuola dell'infanzia è garantita da Stato, Comuni e scuole paritarie.

Anche per tale ragione, gli Uffici Scolastici Regionali concorrono, attraverso i propri Uffici provinciali e d'intesa con gli Enti Locali, all'attivazione di opportune forme di coordinamento, in modo da:

- consolidare la generalizzazione del servizio nelle diverse realtà territoriali, tenendo conto della dinamica della domanda;
- razionalizzare l'offerta da parte delle scuole coinvolte, valorizzando compiutamente le risorse disponibili;
- rispondere al meglio alle richieste dei genitori.

1.1 Regime transitorio per l'a.s. 2007-2008

Limitatamente all'anno scolastico 2007-2008, ai sensi del decreto legge n. 173/2006 convertito con legge n. 228/2006, è prorogato il regime transitorio relativo all'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 59/2004.

Alla luce delle suaccennate considerazioni, come già disposto per l'anno in corso, ferme restando le preclusioni individuate in sede ARAN per un'attuazione generalizzata dell'istituto dell'anticipo, non si esclude che, a livello locale, la frequenza per l'anno scolastico 2007/2008 di coloro che compiono i tre anni entro il mese di febbraio 2008 possa trovare ambiti di praticabilità, nel quadro di intese tra le singole istituzioni scolastiche e i comuni interessati, anche a seguito di informazione alle parti sociali.

Tali intese sono volte a garantire l'esistenza dei necessari requisiti, quali disponibilità di strutture, di dotazioni, di risorse professionali, di modalità organizzative, di posti una volta azzerate le liste di attesa; requisiti e condizioni che, ad ogni buon conto, si richiamano di seguito:

- esaurimento delle liste di attesa (costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
- disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale;
- assenso del Comune nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata qualora lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc..

Ulteriori condizioni per qualificare l'organizzazione didattica sono individuate dal protocollo sottoscritto in data 5.10.2005 da ANCI e coordinamento interassociativo per le scuole dell'infanzia (www.anci.it), che può costituire utile base di riferimento per le intese locali.

Per la messa in atto della citata disposizione per le ammissioni anticipate alla scuola dell'infanzia, si rammenta il contenuto della circolare n. 45/2006 (adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto) che prevede, per l'iscrizione di bambini nati entro il 28 febbraio:

- la delibera del collegio dei docenti per la definizione delle modalità organizzative, pedagogiche e didattiche dell'azione educativa, espressione questa dell'autonomia didattica della scuola;
- la responsabilità dei dirigenti scolastici in ordine all'attivazione di intese istituzionali e al coordinamento didattico-organizzativo.

1.2 Gli orari di funzionamento

Gli orari annuali di funzionamento della scuola dell'infanzia sono compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore, corrispondenti, in linea di massima, rispettivamente a 25 e a 50 ore settimanali. All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono la propria opzione per le articolazioni orarie, anche sulla base delle opportunità educative e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole.

2. Scuola primaria

Hanno l'obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 agosto 2007; possono iscriversi, altresì, quelli che li compiono entro il 31 dicembre 2007 e, per anticipo (cfr. successivo paragrafo 2.1), coloro che li compiono entro il 30 aprile 2008.

I genitori o i soggetti che esercitano la potestà sul minore possono iscrivere l'alunno alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica, prescelta in base alla offerta formativa e agli orari di funzionamento.

Le domande di iscrizione, al di fuori del territorio di appartenenza, sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili sulla base dei criteri stabiliti dai consigli di circolo/istituto.

Per una funzionale programmazione del servizio, i genitori possono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica.

2.1 Gli anticipi di iscrizione alla prima classe

I genitori hanno la possibilità di iscrivere alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Per l'a.s. 2007/08 tale possibilità riguarda, pertanto, i bambini che compiranno 6 anni di età entro il 30.04.2008.

La scuola, cui consegue l'obbligo di accettazione, è impegnata ad assicurare nei confronti degli alunni, i cui genitori hanno richiesto l'iscrizione anticipata, una particolare attenzione per una proficua accoglienza ed un efficace inserimento, soprattutto tenendo conto dei ritmi di apprendimento e dei tempi di attività.

2.2 Gli orari di funzionamento

Il Piano dell'Offerta Formativa definisce il tempo-scuola in un quadro unitario come offerta organica alle famiglie.

All'atto delle iscrizioni, compatibilmente con le disponibilità di posti e di servizi, i genitori possono effettuare la scelta del tempo scuola ordinario o del tempo pieno.

Le dotazioni di organico del personale docente della scuola primaria assicureranno l'organizzazione delle attività didattiche su un tempo scuola che comprende una quota obbligatoria di 27 ore (pari a 891 ore annue) e una quota facoltativa e opzionale di 3 ore (pari a 99 ore annue).

L'offerta formativa terrà conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone e delle prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie.

Inoltre, sulla base delle quote d'organico assegnate dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 59/2004, le istituzioni scolastiche potranno attivare ulteriori modelli organizzativi unitari di tempo pieno funzionanti a 40 ore settimanali.

Anche per corrispondere alle richieste e alle aspettative delle famiglie, la progettualità delle singole istituzioni scolastiche viene potenziata, oltre che con offerte diverse di orario, soprattutto con la piena valorizzazione degli spazi di autonomia disponibili (quota del 20%, ecc.).

Le attività si articoleranno secondo le modalità previste dalle norme che regolano l'autonomia scolastica (DPR n. 275/1999).

3. Scuola secondaria di primo grado

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione per l'anno scolastico 2007-2008 alla scuola secondaria di I grado gli alunni che terminano nel 2006-2007 la scuola primaria con esito positivo.

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovranno essere presentate per il tramite della scuola primaria di appartenenza, che provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 gennaio 2007, alla istituzione scolastica interessata.

3.1 Orari di funzionamento

Il Piano dell'Offerta Formativa definisce il tempo-scuola in un quadro unitario come offerta organica alle famiglie.

All'atto dell'iscrizione, compatibilmente con le disponibilità dei posti e dei servizi, i genitori possono effettuare la scelta del tempo scuola ordinario o prolungato - nell'ambito della previsione normativa e in continuità con le proposte delle scuole stesse.

Le dotazioni di organico del personale docente della scuola secondaria di I grado assicureranno l'organizzazione delle attività didattiche su un tempo scuola che comprende una quota obbligatoria di 29 ore (pari a 957 ore annue) e una quota facoltativa e opzionale di 4 ore (pari a 132 ore annue).

L'offerta formativa terrà conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone e delle prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie.

Inoltre, sulla base delle quote d'organico assegnate dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 59/2004, le istituzioni scolastiche potranno attivare ulteriori modelli organizzativi unitari di tempo prolungato fino a 40 ore settimanali.

Anche per corrispondere alle richieste e alle aspettative delle famiglie, la progettualità delle singole istituzioni scolastiche viene potenziata, oltre che con offerte diverse di orario, soprattutto con la piena valorizzazione degli spazi di autonomia disponibili (quota del 20%, ecc.).

Le attività si articoleranno secondo le modalità previste dalle norme che regolano l'autonomia scolastica (DPR n. 275/1999).

Per l'anno scolastico 2007/2008, tenuto conto di quanto previsto dall' articolo 14 del decreto legislativo n. 59/2004 e dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, art. 1, comma 7, che ha prorogato all'a.s. 2008/09 la messa a regime della scuola secondaria di primo grado, restano confermati, per tutte le classi, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni.

3.2 L'insegnamento delle lingue comunitarie

Nelle discipline obbligatorie rientrano l'insegnamento della lingua inglese (mediamente per tre ore settimanali) e di una seconda lingua comunitaria (mediamente per due ore settimanali).

In proposito, si conferma anche per il prossimo anno l'impossibilità di attuare la previsione normativa (comma 2, art. 25, decreto legislativo n. 226/2005) relativa all'insegnamento della lingua inglese per cinque ore settimanali con l'impiego del monte ore della seconda lingua comunitaria.

È stato infatti prorogato al 2008-2009 l'avvio della riforma del secondo ciclo di istruzione, con il quale tale insegnamento potenziato dovrà raccordarsi.

4. Istituti comprensivi

Nell'ambito degli istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado per gli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.

Nel caso in cui i genitori intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del corso di scuola primaria, presenteranno la

domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell'istituto comprensivo di appartenenza che provvederà a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 gennaio 2007.

5. Scuola secondaria di secondo grado

Gli alunni che concludono nel presente anno scolastico il percorso del primo ciclo di istruzione con il superamento dell'esame di Stato hanno l'obbligo di iscrizione agli istituti secondari di secondo grado o, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo, ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

Le domande di iscrizione relative agli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, andranno indirizzate all'istituto secondario di II grado prescelto.

Le domande in questione saranno presentate alle scuole secondarie di I grado frequentate, le quali provvederanno a trasmetterle alle scuole di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 27 gennaio 2007, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 5.1.

Si richiama la particolare attenzione sull'esigenza di informare le famiglie che l'iscrizione alle prime classi di tutti gli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, garantisce la prosecuzione degli studi, secondo il vigente ordinamento, per l'intera durata del corso di studi previsto.

Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

5.1 Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale

La legge finanziaria 2007 stabilisce la prosecuzione, anche per il prossimo anno scolastico, dei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, realizzati in attuazione dell'Accordo-quadro sottoscritto in data 19 giugno 2003 cui hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici scolastici regionali.

I tempi e le modalità di attuazione dei suddetti percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale sono definiti d'intesa tra i competenti Assessorati delle rispettive Regioni e gli Uffici scolastici regionali e sono oggetto di una tempestiva e puntuale informazione ai dirigenti scolastici interessati.

6. Verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

In una scuola che ha a cuore il percorso di ogni studente, che non lascia indietro nessuno e che non lascia solo nessuno, si impone una seria riconsiderazione dell'obbligo d'istruzione come impegno per il diritto personale di ciascuno. In particolare si invitano gli Uffici scolastici regionali a sviluppare una efficace azione di prevenzione e contrasto.

6.1 Il riemergere dell'evasione scolastica

Nuove emergenze o nuovi aspetti dell'evasione scolastica sono oggetto di crescente preoccupazione; per quanto limitato sia il fenomeno, alcune realtà di disagio sociale e culturale stanno facendo riemergere un problema che si riteneva superato.

Occorre assicurare l'effettivo assolvimento dell'obbligo di istruzione a livello di scuola del primo ciclo, con una vigilanza attenta rispetto all'istruzione familiare e alla frequenza di scuole non statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneità), ai processi di immigrazione e ad alcuni gruppi di minoranze, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertà, di cui si hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.

L'Amministrazione, con rinnovato impegno, assicurerà tempestività degli interventi e accuratezza nel lavoro di vigilanza.

6.2 Il ruolo delle scuole

Con riferimento all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al citato Accordo quadro, sarà compito dei dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, dai quali provengono gli studenti interessati:

- verificare il reale assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione da parte di studenti particolarmente a rischio, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza;
- attivare tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti.

6.3 L'anagrafe degli studenti

Lo sviluppo e la messa a punto dell'anagrafe degli studenti costituiscono una base per una rinnovata azione di controllo dell'obbligo d'istruzione. A questo scopo gli Uffici scolastici regionali assicurano la funzionalità delle operazioni connesse e promuovono iniziative, anche in collaborazione con gli Enti locali, per favorire l'integrazione dei dati riferiti anche ai percorsi sperimentali di formazione professionale.

Data la complessità della materia delle iscrizioni e la sua rilevanza per il diritto allo studio, è necessario che gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza. Al riguardo si segnala l'opportunità di rafforzare la

collaborazione con le Regioni e, in particolare, con gli Enti locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.

7. Trasferimenti di iscrizione

In caso di trasferimento da una scuola ad un'altra, statale o paritaria, vanno osservate le seguenti procedure.

La richiesta di trasferimento, debitamente motivata e documentata, va inoltrata al dirigente scolastico della scuola frequentata, il quale rilascia al genitore il nulla osta al trasferimento, trasmettendo d'ufficio alla scuola di destinazione tutta la documentazione relativa all'alunno. In caso di modifica di domanda di iscrizione già presentata è necessario un nulla osta da richiedere al dirigente scolastico della scuola a cui è la domanda medesima è stata inoltrata.

Si richiama l'attenzione sulla necessità del rilascio del nulla osta da parte della scuola di provenienza, quale condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente scolastico della scuola di destinazione.

Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

8. Alunni con cittadinanza non italiana

La presenza, in continuo aumento, di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da diversi anni le caratteristiche di un fenomeno strutturale, che la nostra scuola ha affrontato nella sua complessità, con esperienze di innovazione e di integrazione.

È opportuno ricordare che tutti i minori, presenti sul territorio nazionale e nei diversi gradi e ordini di scuola, ai sensi dell'art. 45 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento di attuazione del dlgs n. 286/1998 sulla disciplina dell'immigrazione e sulle condizioni dello straniero", hanno diritto all'istruzione, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione di soggiorno; sono altresì soggetti all'obbligo di istruzione se in età di legge.

L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva alla classe di assegnazione.

I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo, in attuazione del citato art. 45, comma 2, del DPR 394/99, che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione.

Al fine di realizzare nella maniera più idonea l'integrazione dei minori stranieri e creare i presupposti per una effettiva funzionalità ed efficacia dell'attività didattica, il collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche interessate formulerà proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza. Per un ulteriore approfondimento delle misure di accompagnamento consigliate per favorire l'integrazione dei minori stranieri, si rimanda alla lettura del citato articolo 45 del DPR 394/1999, nonché alle Linee guida emanate da questo Ministero (cfr. circolare n. 24 del 1 marzo 2006).

Si raccomanda ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici di promuovere opportune intese con gli Enti Locali per assicurare una equilibrata distribuzione della popolazione scolastica straniera e di fornire, anche nella prospettiva dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, adeguate informazioni sulle tipologie e indirizzi delle scuole secondarie di II grado.

9. Istruzione parentale

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo di istruzione nel primo ciclo, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l'onere di accertarne la fondatezza.

Per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni che si siano avvalsi dell'istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non statali e non paritarie, si rinvia alle disposizioni in materia, diramate con la nota prot. n. 777 del 31 gennaio 2006 e con la nota prot. n. 7265 del 31 agosto 2006. In merito, pertanto, si precisa che:

- gli alunni che frequentano scuole non statali e non paritarie hanno l'obbligo di sottoporsi all'esame di idoneità qualora intendano passare alla scuola pubblica; tale obbligo non sussiste per l'intero periodo di permanenza all'interno dell'istituzione privata;

- a decorrere dal prossimo anno scolastico 2007-2008 potranno sostenere l'esame di idoneità per il passaggio ad una classe della scuola primaria i ragazzi che abbiano la stessa età degli alunni che frequentano la classe di accesso;

- limitatamente al presente anno scolastico è possibile l'esame di idoneità alla seconda classe di alunni in età anticipata;

- sono comunque fatti salvi i diritti di accesso a classe successiva, mediante esame di idoneità, degli alunni che attualmente già frequentano scuole non statali e non paritarie in età anticipata rispetto all'obbligo ordinario.

Si ricorda fin d'ora che l'Amministrazione procederà all'attuazione di indagine ispettiva sul ricorso all'istruzione familiare e sugli esami di idoneità nel primo ciclo per un'attenta considerazione del significato che essi possono assumere come garanzia di un percorso di crescita per tutti. Procederà altresì all'inserimento nelle rilevazioni integrative di un'apposita funzione per l'acquisizione dei dati relativi ai due elementi oggetto di indagine.

10. Corsi per adulti

Allo scopo di far conseguire più alti livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, a partire dal 2007 verrà dato nuovo impulso all'istruzione degli adulti attraverso la riorganizzazione e il potenziamento dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali su base provinciale, secondo le nuove previsioni normative contenute nella legge finanziaria 2007.

Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria di I grado per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto l'attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, è fissato al 31 maggio 2007.

Tale termine non è ovviamente applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche.

La fissazione del succitato termine ordinario mira a consentire l'ordinato svolgimento, nei tempi previsti, delle attività propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Tuttavia, in relazione a specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli interessati, è possibile, attraverso l'adozione di formale provvedimento, accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2007 e, ordinariamente, non oltre l'inizio delle lezioni per l'a.s. 2007-2008.

Con l'occasione, conformemente al disposto di cui all'art. 2, c. 2 del dlgs 76/05, si raccomanda di porre in essere tutte le iniziative volte a realizzare le condizioni per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo da parte di coloro che ne siano sprovvisti.

Pertanto, come precisato dalla citata nota prot. n. 777 del 31 gennaio 2006, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono consentire, a coloro che, in età adulta, abbiano l'esigenza di conseguire la relativa attestazione, di sostenere, anche in corso d'anno, gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (ex licenza media).

11. Privacy e trattamento dei dati sensibili

Nel corso dello svolgimento delle diverse operazioni di iscrizione precedentemente richiamate e nella fase di acquisizione delle documentazioni a sostegno della richiesta di servizi educativi o assistenziali da parte delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono essere interessate all'acquisizione e al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.

Si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici su questo particolare aspetto della privacy e sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali).

12. Moduli e iscrizioni on-line

Si forniscono in allegato, a titolo orientativo, i modelli relativi alle iscrizioni degli alunni.

La modulistica comprende:

- Modulo unico di domanda valido per tutte le iscrizioni, che le scuole integreranno per le scelte delle opportunità formative nella scuola dell'infanzia e nei diversi ordini e gradi di scuola;
- Modulo A per avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
- Modulo B integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Si conferma anche per l'anno in corso la possibilità di iscrizione on-line da parte degli alunni che si iscrivono alla prima classe di istituti di istruzione secondaria di II grado. Le istruzioni relative a tale procedura sono fornite direttamente sul sito di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it).

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Pubblicato nella GU n. 258 del 3-11-1999 - Supplemento Ordinario n.190/L

Estratto

-omissis-

**CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI**

**Art. 45
(Iscrizione scolastica)**

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52, allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale;

azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere piu' diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in eta' adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realta' nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunita' degli stranieri, al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunita' locale.